| Numero | | | Bellinzona |
|---|---|---|---|
| 5423 | aa | 0 | 9 novembre 2022 |

Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 41 11
fax +41 91 814 44 35
e-mail can@ti.ch
web www.ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

# Il Consiglio di Stato

Signor
Matteo Pronzini
e cofirmatarie
Per MPS-POP-Indipendenti
Deputati al Gran Consiglio

**Interrogazione 122.22 del 7 ottobre 2022**
**DSS e mandati: ma non è servito a nulla il caso Argo 1?**

Signore deputate e signor deputato,

in relazione alle domande formulate nell'interrogazione summenzionata, il Consiglio di Stato risponde come segue.

1. **Per quale motivo nella sua risposta all'interrogazione 92/22 ha cercato di far credere che la commissione paritetica avesse emesso una certificazione di conformità al CCL quando ciò non è avvenuto?**

Al punto 1 della risposta all'interrogazione n. 93.22 si è detto chiaramente che «la CPC ha rilasciato un documento in cui attesta che "il contratto aziendale di ALVAD riprende quasi integralmente il testo del CCL", tranne che per 3 punti, …»
Il Consiglio di Stato non ha quindi fatto credere che la certificazione completa fosse stata emessa; ha bensì evidenziato che vi erano alcune differenze fra il contratto aziendale dell'Associazione Locarnese e Valmaggese di Assistenza e cura a Domicilio (ALVAD) e il Contratto collettivo di lavoro (CCL), come attestato dalla Commissione paritetica conciliativa (CPC).

2. **Per quale motivo nella sua risposta all'interrogazione 92/22 ha indicato che ALVAD avrebbe sottoposto alla commissione paritetica la tematica delle condizioni contrattuali in caso di malattia quando ciò non è vero?**

Sempre al punto 1 della risposta all'interrogazione n. 93.22 si è detto che "il punto divergente dal CCL – che riguarda il salario in caso di malattia o infortunio – è stato sottoposto alla CPC, per il tramite dei direttori SACDip, per una discussione in merito all'allineamento di quanto previsto dal CCL a quanto applicato dall'ALVAD".
Non è quindi stata ALVAD a sottoporre alla CPC la richiesta di allineare il CCL a quanto da lei applicato.

**3. In base a quale disposizione legislativa o regolamentale vengono ritenute valide dal punto di vista legale e amministrativo delle semplici dichiarazioni orali?**

Nell'ambito dell'attività amministrativa vige il principio della libertà di forma (scritta, orale, autentica, ecc.), a meno che la legge imponga una forma specifica ad un determinato atto[1].
La raccolta di informazioni nel contesto di una risposta a un'interrogazione (com'è stato il caso con l'interrogazione n. 93.22) non impone una particolare forma, considerato che l'art. 99 cpv. 2 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (LGC) si limita a prescrivere quali elementi deve contenere la risposta del Consiglio di Stato alle interpellanze e alle interrogazioni, ovvero il fatto che la comunicazione deve essere trasparente, proporzionata, oggettiva e completa, distinguendo chiaramente tra dati e valutazioni, indicando le fonti, senza tralasciare elementi essenziali o tacere aspetti negativi. Nel caso in disamina era stato ritenuto sufficiente disporre semplicemente di una dichiarazione orale.
Diverso il caso in cui, per evidenti motivi probatori, si fosse in presenza di una procedura amministrativa, civile o penale, ove le dichiarazioni orali andrebbero semmai verbalizzate in occasione di un interrogatorio o di un'audizione testimoniale oppure prodotte in forma scritta e sottoscritte.

**4. Visto quanto e dato che non vi erano i presupposti legati, non ritiene necessario avviare una procedura per la richiesta di restituzione del finanziamento pubblico del 2021 pari a franchi 5'230'000?**

Si specifica innanzitutto che la dichiarazione della CPC, rilasciata il 26 novembre 2021, riguardava la certificazione delle condizioni in vista della sottoscrizione del contratto di prestazione relativo all'esercizio 2022.
In occasione della procedura di definizione dei contratti di prestazione 2022 l'Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio (UACD) ha indicato a tutti i servizi di assistenza e cura a domicilio non firmatari di un CCL le condizioni e la tempistica per allinearsi integralmente. Nel caso di ALVAD è stato stabilito un ulteriore termine, in considerazione del fatto che la tematica sarebbe dovuta essere oggetto di trattativa con la CPC nell'autunno del 2022.
Considerato che la CPC ha recentemente informato l'UACD del fatto che le trattative si terranno nel 2023, l'UACD vigilerà affinché l'ente adegui in modo corretto e con effetto retroattivo la condizione non conforme.

**5. Non ritiene che l'anno 2022, in assenza di una dichiarazione di conformità al CCL, al momento non siano date le premesse per procedere al finanziamento pubblico di ALVAD?**

Vedi risposta alla domanda precedente.

[1] DUBEY/ZUFFEREY, *Droit administratif général*, Basilea, 2014, p. 272, n. 756

*Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a 2 ore.*

Vogliate gradire, signore deputate e signor deputato, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente
Claudio Zali

Il Cancelliere
Arnoldo Coduri

Copia a:
- Dipartimento della sanità e della socialità (dss-dir@ti.ch)
- Divisione dell'azione sociale e delle famiglie (dss-dasf@ti.ch)